

di detto Regio Decreto Legge.

In merito a tale provvedimento è da osservare quanto segue:

Il saggio d'interesse da adottarsi dallo Stato nella determinazione delle annualità di bonifici, ca è stato regolato, fino al 1° novembre 1932, dalle seguenti disposizioni di legge:

1°) l'art. 28 del C. U. sulle bonifiche, approvato con R. D. 30 dicembre 1923 A 3236, stabiliva che tale fatto dovesse essere quello stesso adottato dalla Cassa Depositi e Prestiti per i mutui ordinari, aumentato dell'1%.

2°) il disposto dell'art. 1° del R. D. L. 31 dicembre 1931 A 1691 aggiungeva al citato art. 28 del C. U. sulle bonifiche il seguente capoverso: "l'interesse potrà tuttavia essere calcolato a fatto diverso da quello normale, quando sia indispensabile per procedere alla cessione del contributo senza perdita o indebito lucro per il creditore cedente. La necessità della variazione del tasso dovrà essere riconosciuta dal Capo del Governo..."

3°) il Decreto di S. E. il Capo del Governo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 1932, richiamando quanto disposto dall'art. 1° del R. D. L. 31 dicembre 1931 A 1691, stabiliva il saggio